

STATUTO

**MARIA - MADRE DEL BUON
CAMMINO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TAORMINA ME VIA FRANCAVILLA
N.4

Numero REA: ME - 203044

Codice fiscale: 02936560834

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-10-2007 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ART.1	
	DENOMINAZIONE	
	E' costituita la società cooperativa denominata "MARIA -	
	MADRE DEL BUON CAMMINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".	
	La cooperativa sarà iscritta a cura dell'organo	
	amministrativo nell'apposito albo previsto dall'art.2512 del	
	codice civile.	
	ART.2	
	SEDE	
	La Cooperativa ha sede legale nel Comune di Taormina	
	(Messina).	
	La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, filiali,	
	succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia	
	che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con	
	semplice decisione dell'organo amministrativo.	
	ART.3	
	DURATA	
	La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e	
	potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea	
	straordinaria, salvo il diritto di recesso.	
	TITOLO II	
	MODELLO SOCIETARIO	

SCOPI - OGGETTO - PREVALENZA		
ART.4		
MODELLO SOCIETARIO		
La cooperativa adotta il modello societario delle S.r.l. in		
quanto compatibile con la disciplina prevista dal codice		
vigente in materia di società cooperative.		
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con		
il suo patrimonio.		
ART.5		
PREVALENZA		
A norma dell'articolo 2514 del c.c. si intendono perseguire i		
principi della mutualità prevalente e quindi troveranno		
applicazione nella cooperativa:		
1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore		
all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati		
di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente		
versato;		
2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti		
in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a		
due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;		
3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci		
cooperatori;		
4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della		
società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il		
capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai		

	fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	La cooperativa si avvale prevalentemente e	
	maggioritariamente, nello svolgimento della propria attività,	
	delle prestazioni lavorative dei soci. L'Organo	
	Amministrativo documenta tale condizione di prevalenza nella	
	nota integrativa al bilancio evidenziando contabilmente che	
	il costo del lavoro dei soci è superiore al 50% del totale	
	del costo del lavoro di cui all'art. 2425, 1° comma, punto B9.	
	ART.6	
	SCOPO E OGGETTO	
	La cooperativa, senza finalità di lucro, ispirandosi ai	
	principi della mutualità, della solidarietà sociale e della	
	promozione umana, si propone, di offrire, tramite i propri	
	soci, servizi socio-sanitari ed educativi di cui alla lettera	
	a) dell'art.1 della legge 8 novembre 1991, n.381.	
	1) - attività e servizi di riabilitazione per persone in	
	stato di disagio, in via esemplificativa, minori, disabili,	
	anziani;	
	2) - attività e servizi di assistenza domiciliare agli	
	anziani, ai disabili, alle persone in stato di disagio e	
	servizi annessi e connessi;	
	3) - attività di assistenza infermieristica e sanitaria a	
	carattere domiciliare, oppure realizzate all'interno di	
	centri di servizio appositamente allestiti o messi a	

	disposizione da enti pubblici o privati;	
	4) - attività igienico-sanitaria personale a minori e	
	portatori di handicap presso le scuole e/o domiciliari alle	
	persone anziane e/o a favore di famiglie disagiate;	
	5) - attività di informazione e sensibilizzazione nei	
	confronti dei cittadini e degli enti pubblici intorno ai	
	problemi dell'emarginazione e per l'affermazione dei diritti	
	delle persone deboli e svantaggiate;	
	6) - attività di cura ed orientamento del volontariato;	
	7) - attività di servizi ed interventi socio-assistenziali e	
	socio sanitari, previsti dalle leggi nel sociale;	
	8) - istituzione e/o gestione di consultori familiari con	
	personale specializzato;	
	9) - istituzione e/o gestione di asili nido, scuole ,materne,	
	colonie, ludoteche e baby parking;	
	10) - istituzione e/o gestione di centri sociali, centri	
	diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione,	
	centri di terapia di riabilitazione, psicomotricità in acqua,	
	TMC (terapia con il mezzo del cavallo), riabilitazione	
	equestre, ippoterapia presso centri ippici sociali, e non,	
	case alloggio, case protette e case di riposto per tutti i	
	soggetti, comunità alloggi per minori, inabili ed anziani,	
	centri ricreativi e/o di soggiorno climatico;	
	11) - istituzione e/o gestione servizi di prevenzione e/o	
	riabilitazione psicomotoria;	

	12) - istituzione e/o gestione di strutture con carattere	
	animativi e finalizzate al miglioramento della qualità della	
	vita;	
	13) - istituzione e/o gestione in poliambulatori per terapia	
	fisica, kinesiterapia, rieducazione e riabilitazione	
	dell'apparato locomotore, analisi cliniche, microbiologiche	
	e radiologiche;	
	14) - interventi a carattere socio-sanitario della persona	
	e/o del nucleo familiare con lo scopo di fornire una risposta	
	completa sotto il profilo delle condizioni di vita in via	
	esemplificativa cura e riabilitazione dei disabili, degli	
	anziani, dei minori;	
	15) - interventi a sostegno dei portatori di handicap e di	
	tutte le categorie svantaggiate anche con l'ausilio	
	nell'attività di disbrigo pratiche inerenti;	
	16) - servizi socio-sanitari ed educativi orientati in via	
	prioritaria, ma non esclusiva alla risposta dei bisogni di	
	minori, anziani, disabili, anche di tipo grave ex L. 381/91;	
	17) - servizio trasporto scuola bus, con o senza	
	accompagnatore, finalizzate alle attività di cui al punto 12);	
	18) - servizi infermieristici;	
	19) - servizi domiciliari di assistenza, sostegno e	
	riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto	
	presso la scuola o altre strutture di accoglienza;	
	20) - Servizi di trasporto con mezzi adeguati con o senza	

	accompagnatore dei soggetti inabili o comunque non	
	autosufficienti, minori e anziani, di cui ai punti precedenti;	
	21) - servizi di telesoccorso con mezzi propri o in	
	convenzione;	
	22) - segretariato sociale, servizio sociale professionale,	
	casa di accoglienza per gestanti e ragazze madri, comunità di	
	tipo familiare;	
	23) - organizzare e gestire corsi e seminari per la	
	qualificazione e riqualificazione professionale dei soci;	
	24) - l'acquisto e/o l'affitto, la gestione di beni mobili ed	
	immobili, dati in concessione da enti pubblici o privati per	
	l'espletamento dell'attività sociale.	
	La società, al fine del perseguimento dei suoi scopi, può	
	svolgere la propria attività anche con terzi.	
	La cooperativa potrà svolgere, con indirizzo mutualistico,	
	qualunque altra attività connessa agli scopi sopra elencati,	
	nonchè compiere tutti gli atti, le transazioni e concludere	
	tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare,	
	mobiliare, e finanziaria, necessarie e utili per la	
	realizzazione degli scopi e delle attività sociali. A tale	
	scopo può richiedere contributi e finanziamenti a ogni	
	livello istituzionale, comprese l'U.E., banche private e	
	d'affari; sottoscrivere accordi di programma, protocolli	
	d'intesa, promuovere e aderire a consorzi e fare quant'altro	
	al fine di raggiungere gli scopi prefissati.	

	La cooperativa potrà, inoltre, dare l'adesione ad enti ed	
	organismi economici o finanziari, diretti a consolidare e	
	sviluppare il movimento cooperativo e a coordinare le	
	attività previdenziali, assistenziali e mutualistiche.	
	La cooperativa potrà aderire o realizzare un gruppo	
	cooperativo paritetico a norma dell'articolo 2545-septies c.c.	
	La cooperativa potrà promuovere anche l'autofinanziamento	
	della società cooperativa stimolando lo spirito di previdenza	
	e di risparmio dei soci, raccogliendo prestiti fra essi	
	esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.	
	La cooperativa potrà realizzare ogni altra attività	
	direttamente o indirettamente finalizzata al raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	ART.7	
	REQUISITI DEI SOCI	
	Il numero dei soci è variabile e non può essere nè inferiore	
	al minimo previsto dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche	
	appartenenti alle seguenti categorie:	
	Soci lavoratori: Possono essere soci lavoratori, tutte le	
	persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano	
	maturato una capacità professionale nei settori di cui	
	all'oggetto della cooperativa e che attivamente possano	

	collaborare al raggiungimento dei fini sociali.	
	Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o	
	collaboratori aventi una specifica caratterizzazione	
	professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon	
	funzionamento della società.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e	
	mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle	
	diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in	
	qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del	
	socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il	
	relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati	
	da apposito Regolamento, redatto dall'Organo Amministrativo	
	ed approvato dall'assemblea dei soci.	
	Soci lavoratori svantaggiati:	
	Sono svantaggiate le persone indicate nell'art. 4 della legge	
	381/91.	
	Esse devono costituire almeno il trenta per cento dei	
	lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro	
	stato soggettivo, essere soci della cooperativa stessa.	
	La condizione di persona svantaggiata deve risultare da	
	documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione,	
	fatto salvo il diritto alla riservatezza.	
	Soci volontari prestano la loro attività gratuitamente ed	

	esclusivamente per fini di solidarietà.	
	Il numero dei soci volontari non può superare la metà del	
	numero complessivo dei soci.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e	
	le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed	
	autonomo, ad eccezione delle norme in materia di	
	assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie	
	professionali.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso	
	spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei	
	parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la	
	totalità dei soci.	
	Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone	
	fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o	
	private.	
	Possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di	
	cui all'art.4 della legge 31.01.92 n.59.	
	Questi ultimi soci, nei limiti previsti dalla legge, possono	
	essere nominati in seno al Consiglio di Amministrazione. Il	
	rapporti con i soci sovventori sarà disciplinato, in	
	conformità alla normativa vigente in materia, da apposito	
	regolamento approvato all'assemblea ordinaria dei soci.	
	Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio	
	imprese identiche o affini con quella della cooperativa.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci	

	in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie	
	sopraindicate.	
	I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio	
	mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di	
	trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime	
	categorie.	
	Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto	
	previsto dall'art. 2476 c.c.	
	ART.8	
	PROCEDURA DI AMMISSIONE	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta	
	all'organo amministrativo contenente i seguenti documenti:	
	se persona fisica - autocertificazione dalla quale risulti:	
	nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice	
	fiscale, titolo di studio, competenze professionali o titoli	
	specifici, recapiti telefonici e indirizzo di posta	
	elettronica, fotocopia di un documento valido di	
	riconoscimento.	
	Se persona giuridica - denominazione sociale, sede e codice	
	fiscale; inoltre, devono indicare i dati sociali e il	
	nominativo della persona delegata a rappresentarla nei	
	rapporti con la cooperativa, nonchè allegare la deliberazione	
	dell'organo competente che ha deciso l'adesione.	
	Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli	
	altri documenti e notizie che l'organo amministrativo	

	richiedesse a migliore documentazione della domanda di	
	ammissione.	
	Si deve indicare inoltre:	
	- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui	
	chiede di essere iscritto;	
	- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.	
	Il socio è tenuto:	
	a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni	
	disciplinanti lo scambio mutualistico, le deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali,	
	b) a partecipare concretamente all'attività della cooperativa	
	sulla base delle norme fissate per l'esecuzione dello scambio	
	mutualistico.	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione	
	dell'Organo Amministrativo su domanda dell'interessato. La	
	deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura dell'Organo Amministrativo	
	nel libro dei soci.	
	Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il	
	sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede	
	di approvazione del bilancio su proposta dall'Organo	
	Amministrativo.	
	L'Organo Amministrativo deve entro sessanta giorni motivare	
	la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e	
	comunicarla agli interessati.	

	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	Amministrativo, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non	
	accolte, se non appositamente convocata, in occasione della	
	sua prossima successiva convocazione.	
	Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le	
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione dei nuovi soci.	
	ART.9	
	QUOTE	
	Il valore nominale di ciascuna quota non può essere nè	
	inferiore, nè superiore ai limiti consentiti dalle leggi	
	vigenti.	
	All'atto della sottoscrizione va effettuato il versamento di	
	almeno il 25% della quota sottoscritta ed l'intero	
	sovrapprezzo. La restante parte è da versarsi entro 30 giorni	
	dall'ammissione.	
	Il socio che durante la vita della cooperativa intende	
	sottoscrivere nuovo capitale sociale può versare anche	
	ratealmente il relativo importo, nei modi e nei termini che	
	stabilirà con apposita delibera dell'Assemblea su proposta	
	dell'Organo Amministrativo.	
	ART.10	
	CESSIONE DELLE QUOTE	

	Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con	
	effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata	
	dagli amministratori.	
	Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne	
	comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata,	
	indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità	
	dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi	
	posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre	
	opposizione al Tribunale.	
	Le azioni nominative detenute dai soci sovventori sono	
	liberamente trasferibili previa autorizzazione dell'organo	
	amministrativo.	
	ART.11	
	VINCOLI SULLE QUOTE	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli;	

	esse si considerano vincolate soltanto a favore della	
	cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni	
	che i soci contraggano con la medesima.	
	Il creditore particolare del socio cooperatore, finchè dura	
	la società, non può agire esecutivamente sulla quota del	
	medesimo.	
	ART.12	
	PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione,	
	cessione della quota e per morte del socio; In questi casi il	
	socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso	
	questa per un anno dal giorno in cui si sono verificati tali	
	eventi per il pagamento della quota sociale sottoscritta e	
	non versata. In merito alla responsabilità del socio uscente	
	o dei suoi eredi, si richiama la disciplina prevista	
	dall'art. 2536 del codice civile.	
	ART.13	
	RECESSO	
	Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal	
	presente statuto, il diritto di recesso compete ai soci che	
	non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:	
	a) cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;	
	b) la fusione o scissione;	
	c) compimento di operazioni che comportano una sostanziale	
	modificazione dell'oggetto sociale previsto nell'atto	

	costitutivo;	
	d) il trasferimento della sede sociale all'estero;	
	e) la revoca dello stato di liquidazione;	
	f) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste	
	dall'atto costitutivo;	
	g) una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci	
	a norma dell'art. 2468 4° comma.	
	Hanno il diritto di recedere i soci cooperatori che abbiano	
	perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovino più	
	in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla società.	
	L'Organo Amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni	
	dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso,	
	l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al	
	socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.	
	Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto	
	sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici	
	tra socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso,	
	se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo.	
	ART. 14	

ESCLUSIONE	
L'Organo Amministrativo può deliberare l'esclusione nei	
confronti del socio:	
1. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano	
dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal	
rapporto mutualistico;	
2. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la	
partecipazione alla società;	
3. nel caso indicato all'articolo 2531;	
4. nei casi previsti dall'articolo 2286;	
5. nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma;	
Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un	
preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti a base	
della deliberazione. Le deliberazioni prese in materia di	
esclusione debbono essere comunicate al socio con lettera	
raccomandata.	
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni	
dalla comunicazione.	
Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
ART. 15	
MORTE DEL SOCIO	
In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla	
liquidazione della quota secondo le disposizioni	

dell'articolo successivo.	
Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
società, subentrano nella partecipazione del socio deceduto.	
Se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante	
comune, salvo che la quota sia divisibile e la società	
consenta la divisione.	
ART.16	
LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA	
Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio	
dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso,	
l'esclusione o la morte del socio.	
Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto	
hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle	
somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle	
perdite imputabili al capitale). La liquidazione comprende	
anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora	
sussista nel patrimonio della società e non sia stato	
destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi	
dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma.	
Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni	
dall'approvazione del bilancio.	
Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la	
cessione della quota si è verificata.	

	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il	
	rimborso della quota. Nello stesso modo e per lo stesso	
	termine sono responsabili verso la società gli eredi del	
	socio defunto.	
	Il socio che ha ottenuto garanzie dalla cooperativa non ha	
	diritto, quali che siano le circostanze che determinano lo	
	scioglimento del rapporto societario, alla liquidazione della	
	propria quota prima di aver provato di avere adempiuto a	
	tutti gli obblighi derivatigli dalla operazione in corso.	
	L'assemblea può deliberare, su proposta dell'Organo	
	Amministrativo, che decorso un anno da quando sono divenute	
	esigibili, le quote di capitale non ritirate dai soci	
	receduti, esclusi, dagli eredi del socio defunto siano	
	devolute alla riserva ordinaria.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE - BILANCIO	
	ART.17	
	PATRIMONIO	
	Il patrimonio sociale è costituito:	
	a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote	
	sottoscritte dai soci e dalle azioni nominative trasferibili,	
	di valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti	
	consentiti dalle leggi vigenti, detenute dai soci sovventori;	

	b) dalla riserva legale indivisibile, formata dalle quote	
	delle eccedenze attive di gestione e dalle quote di capitale	
	non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi del	
	socio defunto;	
	c) dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali	
	apporti di terzi, come contributi di Enti pubblici, lasciti,	
	donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da	
	chiunque a favore della cooperativa per essere impiegata al	
	fine del raggiungimento degli scopi sociali;	
	d) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro	
	fondo deliberato dall'assemblea a copertura di particolari	
	rischi, o in previsione di oneri futuri ed eventuali	
	adempimenti previsti dalla legge, investimenti o per acquisto	
	di proprie quote.	
	e) dall'eventuale fondo sopraprezzo;	
	f) riserve per i possessori di strumenti finanziari;	
	Le riserve non possono essere ripartite tra i soci	
	cooperatori né durante la vita della società né all'atto	
	dello scioglimento.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa	
	con il suo patrimonio.	
	ART. 18	
	CAPITALE SOCIALE	
	Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un	
	ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato	

	di quote del valore nominale non inferiore e non superiore ai	
	limiti consentiti dalle leggi vigenti.	
	L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione	
	dell'atto costitutivo se permangono le condizioni dell'art.	
	2519 2° comma del codice civile.	
	La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento	
	nelle forme previste dalla legge.	
	In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di	
	opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta	
	motivata dell'Organo Amministrativo.	
	Se in caso di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre	
	un terzo, si applicano le previsioni dell'art. 2446 c.c.	
	Se il capitale viene completamente eroso da perdite	
	d'esercizio la cooperativa si scioglie salvo che l'Organo	
	Amministrativo convochi l'assemblea per deliberare il	
	ripristino del capitale.	
	ART.19	
	BILANCIO	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri	
	stabiliti dalla legge.	
	In sede di approvazione del bilancio di esercizio,	
	l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto	

dall'art. 5 del presente statuto, la destinazione degli utili.	
ART.20	
RISTORNI	
L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà	
deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore	
al 30% dei trattamenti economici complessivi spettanti ai	
soci lavoratori ordinari e svantaggiati.	
I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla	
quantità e/o qualità delle prestazioni lavorative erogate dai	
soci sulla base di quanto disposto dai regolamenti interni.	
L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni	
dell'assemblea, mediante:	
- integrazioni dei compensi	
- aumento gratuito del capitale sociale	
Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate anche	
per l'attivazione del prestito sociale.	
Comunque l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile	
l'accantonamento ed il pagamento di cui ai punti a) e b)	
dell'articolo 20 del presente statuto.	
ART.21	
DESTINAZIONE UTILE	
In presenza di un utile d'esercizio si dovranno prevedere le	
seguenti disposizioni di legge:	
a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale,	
deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento	

	degli utili netti annuali.	
	b) una quota degli utili netti annuali deve essere	
	corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione , nella misura del 3%.	
	c) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale	
	sottoscritto e versato (ed eventualmente anche del	
	sovrapprezzo), nella misura che verrà stabilita	
	dall'assemblea, purchè nei limiti delle variazioni	
	dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo	
	per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate	
	dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo	
	corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli	
	utili stessi sono stati prodotti.	
	d) un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà	
	stabilita dalla assemblea che approva il bilancio, e che non	
	potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita	
	dall'articolo 2514 c.c. ai fini dell'esistenza dei requisiti	
	della prevalenza.	
	e) a remunerare le quote conferite dai soci sovventori. Detta	
	remunerazione non può, in ogni caso, essere maggiorata in	
	misura superiore al 2% (due per cento) rispetto a quello	
	stabilito per gli altri soci;	
	f) un eventuale quota ai fondi previsti dallo statuto;	
	g) il resto sarà destinato a riserva indivisibile.	
	TITOLO V	

	ORGANI SOCIALI	
	ART. 22	
	SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE	
	Il sistema d'amministrazione adottato dalla cooperativa	
	prevede i seguenti organi:	
	a) assemblea dei soci	
	b) consiglio di amministrazione o amministratore unico	
	c) il collegio sindacale (se si verificano i presupposti di legge).	
	CAPO I	
	ASSEMBLEA	
	ART. 23	
	DEFINIZIONE	
	L'Assemblea è l'organo sovrano della cooperativa; le sue	
	deliberazioni prese in conformità dello statuto e della legge	
	vincolano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o	
	dissenzianti.	
	ART. 24	
	MODALITA' DI CONVOCAZIONE	
	Le assemblee sono tenute, di regola, presso la sede sociale,	
	salva diversa deliberazione dell'organo amministrativo.	
	L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno,	
	per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro	
	centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui	

	all'ultimo comma dell'art.2364 C.C., certificate dall'organo	
	amministrativo in sede di relazione sulla gestione, e viene	
	altresì convocata ogni qualvolta ricorrano i casi previsti	
	dallo statuto e dalla legge.	
	L'Assemblea è costituita dai soci della cooperativa	
	regolarmente iscritti nel libro soci e in regola con i	
	versamenti.	
	L'Assemblea viene convocata dall'Organo Amministrativo con	
	avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per	
	l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi	
	altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante	
	dal libro dei soci.	
	In aggiunta a tale forma di pubblicità, la cooperativa può	
	curare che l'avviso di convocazione venga effettuata mediante	
	altri mezzi di comunicazione quali: pubblicazione sugli	
	organi di stampa o altri periodici del movimento cooperativo	
	o di altri organi di informazione diffusi nella zona in cui	
	ha sede la cooperativa.	
	In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità	
	l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	presenti e consta che siano informati tutti gli	
	amministratori e tutti i sindaci effettivi.	
	Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il	

	giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle	
	materie da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato	
	anche il giorno per la seconda convocazione che però non può	
	aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il	
	giorno per la seconda convocazione non è indicato	
	nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta	
	giorni dalla data della prima.	
	ART.25	
	COMPETENZE E QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI	
	Spetta all'Assemblea:	
	1. determinare le linee generali dell'attività della	
	cooperativa;	
	2. approvare i bilanci;	
	3. distribuire gli utili;	
	4. approvare i regolamenti interni;	
	5. procedere alla elezione delle cariche sociali e	
	determinare la misura dei relativi compensi;	
	6. deliberare sulle eventuali responsabilità degli	
	amministratori e dei sindaci;	
	7. deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla	
	legge alla sua competenza.	
	Spetta altresì all'assemblea decidere sulle materie ad essa	
	riservate dal presente statuto, nonchè sugli argomenti che	
	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano	

	almeno un terzo dei voti complessivi della cooperativa ne	
	abbiano fatto richiesta.	
	Per tali scelte assembleari si applicano i seguenti quorum:	
	l'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita	
	con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il	
	50%+1 dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a	
	maggioranza assoluta.	
	In seconda convocazione, l'assemblea delibera, a maggioranza	
	dei voti presenti e rappresentati, sugli oggetti che	
	avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia	
	il numero dei soci partecipanti.	
	Nei casi in cui l'assemblea delibera sulle modificazioni	
	dell'atto costitutivo e sulla decisione di compiere	
	operazioni che comportino una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci, si applicano i quorum di seguito previsti:	
	l'assemblea, sia in prima convocazione che in seconda,	
	delibera con il voto favorevole di tanti soci che	
	rappresentino più del 50% dei voti spettanti alla totalità	
	dei soci.	
	ART. 26	
	DIRITTO DI VOTO	
	Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Il	
	socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di	

	voto.	
	Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore	
	della quota posseduta.	
	Il voto plurimo è disciplinato come segue:	
	Ai soci sovventori spettano da 1 a 5 voti, in relazione	
	all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla	
	decisione dei soci al momento dell'emissione.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non possono superare il	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	ART.27	
	DELEGHE DI VOTO E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA	
	I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da	
	altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per	
	iscritto e i documenti relativi devono essere conservati	
	dalla società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un	
	massimo di due soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante	
	ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire	
	solo da chi sia espressamente indicato nella delega.	
	Per il socio imprenditore individuale valgono le disposizioni	
	previste dall'art. 2539 c.c.	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione ed in sua assenza da persona eletta dalla	
	maggioranza dei presenti all'assemblea stessa, che, con la	

	stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per	
	la redazione del verbale e se del caso, due scrutatori.	
	Per le votazioni si procederà per alzata di mano; per le	
	elezioni delle cariche sociali o per deliberazioni	
	concernenti soci, si procederà con la votazione a scrutinio	
	segreto.	
	Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro	
	che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità di	
	voti si procederà, limitatamente agli interessati, con il	
	sistema del ballottaggio.	
	Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto	
	dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.	
	La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più	
	amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno un	
	terzo dei voti spettanti e consiste in una proposta di	
	deliberazione che deve essere inviata a tutti i soci, con	
	qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza	
	l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario	
	per assicurare una adeguata informazione sugli argomenti da	
	trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.	
	Ai soci è assegnato il termine di venti giorni per	
	trasmettere la risposta, che deve essere scritta e	
	sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la	
	proposta indichi un termine diverso purchè non inferiore a	

	giorni cinque e non superiore a giorni trenta.	
	La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego.	
	La mancanza di risposta del socio entro il termine suddetto è	
	considerato voto contrario.	
	L'organo amministrativo deve raccogliere le consultazioni	
	ricevute e comunicare il risultato a tutti i soci, a tutti	
	gli amministratori ed ai sindaci se nominati, indicando:	
	- i soci favorevoli, contrari o astenuti, nonché la quota di	
	capitale da ciascuno rappresentata;	
	- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con	
	la scadenza del termine fissato nella proposta;	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative	
	all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli	
	stessi soci.	
	Le decisioni adottate dai soci ai sensi del presente articolo	
	devono essere trascritte senza indugio nel libro delle	
	decisioni dei soci.	
	Il documento contenente la proposta di decisione inviato a	
	tutti i soci ed i documenti pervenuti alla società e recanti	
	l'espressione della volontà dei soci devono essere conservato	
	dalla società.	
	Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e	
	spediti su supporto informatico corredato di firma digitale.	
	Il consenso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di	
	decisione adottata al di fuori dell'adunanza assembleare e	

	non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei	
	soci, in adesione ad un predefinita proposta di decisione.	
	Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con	
	esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della	
	proposta di decisione, del quale il socio consenziente	
	dichiari di essere sufficientemente informato. I consensi	
	possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad	
	assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.	
	La decisione dei soci si intende formata soltanto qualora	
	pervengono alla società, nelle forme sopra indicate ed entro	
	dieci giorni dal ricevimento dalla prima comunicazione, i	
	consensi dei soci che raggiungano i quorum deliberativi	
	previsti.	
	L'organo amministrativo deve raccogliere i consensi scritti	
	ricevuti e comunicare il risultato a tutti i soci, a tutti	
	gli amministratori ed ai sindaci e revisori se nominati,	
	indicando:	
	- i soci favorevoli, contrari o astenuti, nonché la quota di	
	capitale da ciascuno rappresentata;	
	- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con	
	la scadenza del termine fissato nella proposta;	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative	
	all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli	
	stessi soci.	
	Le decisioni adottate dai soci ai sensi del presente articolo	

	devono essere trascritte senza indugio nel libro delle	
	decisioni dei soci.	
	Il documento contenente la proposta di decisione inviato a	
	tutti i soci ed i documenti pervenuti alla società e recanti	
	l'espressione della volonta' dei soci devono essere	
	conservati dalla societa'.	
	tutti i detti documenti possono anche essere redatti e	
	spediti su supporto informatico corredato di firma digitale.	
	ART.28	
	ASSEMBLEE SEPARATE	
	La cooperativa può svolgere assemblee separate.	
	Se la società cooperativa ha più di tremila soci e svolge la	
	propria attività in più province ovvero se ha più di	
	cinquecento soci e si realizzano più gestioni mutualistiche	
	ed ha un attivo patrimoniale non superiore ad un milione di	
	euro, deve prevedere lo svolgimento di assemblee separate ai	
	sensi dell'articolo 2540 c.c.	
	Le materie, le modalità e la disciplina di tali assemblee	
	separate sono demandate ai regolamenti interni.	
	ART.29	
	ASSEMBLEE SPECIALI	
	Nel caso di emissione di strumenti finanziari privi del	
	diritto di voto, si rimanda al contenuto dell'art. 2541 c.c.	
	per la disciplina delle assemblee speciali di categoria.	
	CAPO II	

ORGANO AMMINISTRATIVO		
ART. 30		
COMPOSIZIONE		
La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da		
un amministratore o da un consiglio di amministrazione		
composto da tre o più membri, su decisione dei soci in sede		
di nomina.		
In caso di nomina del consiglio di amministrazione,		
l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche		
a soggetti non soci, purchè la maggioranza del consiglio di		
amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. Gli		
amministratori restano in carica, secondo la determinazione		
dei soci, per un periodo non superiore a tre esercizi sociali		
o a tempo indeterminato fino a revoca o dimissioni.		
Gli amministratori possono essere rieletti.		
La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo		
determinato dai soci al momento della nomina ha effetto dal		
momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato		
ricostituito.		
Qualora non via abbiano provveduto i soci al momento della		
nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi		
membri un presidente ed un vice presidente.		
ART. 31		
COMPETENZE		
L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa.		

	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la	
	rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del	
	consiglio, al vice presidente, in caso di assenza o	
	impedimento del presidente, ed ai consiglieri delegati, se	
	nominati.	
	Spetta all'Organo Amministrativo:	
	- deliberare e stipulare tutti gli atti e contratti di ogni	
	genere, necessari od utili alla realizzazione dell'oggetto	
	sociale, eccezion fatta per quelli espressamente riservati	
	all'Assemblea dallo statuto e dalla legge;	
	- fissare le direttive per l'attività sociale;	
	- formulare programmi annuali e/o pluriennali da sottoporre	
	all'approvazione dell'Assemblea;	
	- stabilire i compensi per i soci-lavoratori sulla base di	
	quanto stabilito dal regolamento, i consulenti, i tecnici e,	
	se nominato, il direttore dell'azienda;	
	- redigere i bilanci;	
	- compilare i regolamenti interni da sottoporre	
	all'approvazione dell'Assemblea;	
	- stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con Istituti	
	di Credito ed altri Enti;	
	- accettare contributi dello Stato o di altri Enti pubblici,	
	donazioni, liberalità di associazioni e di privati;	
	- assumere lavori ed assegnarli;	
	- convenire prezzi ed esigerli;	

	- compiere operazioni finanziarie, sia attive sia passive, di	
	qualsiasi genere ed ammontare; contrarre mutui; aprire ed	
	estinguere conti di deposito, richiedere ed utilizzare fidi,	
	richiedere prestiti bancari, emettere assegni all'ordine	
	della società o di terzi a valere su disponibilità liquide o	
	su linee di credito;	
	- rilasciare effetti cambiari, accettare, cedere, girare,	
	scontare credito ed effetti cambiari e cartolari in genere;	
	- investire disponibilità liquide in titoli mobiliari;	
	- deliberare sulla cancellazione, riduzione delle ipoteche,	
	rinuncia a privilegi, a pegni ed altre garanzie;	
	- deliberare le partecipazioni e le adesioni a Consorzi e ad	
	altri organismi di integrazione economica e determinare	
	l'ammontare delle quote di partecipazione e di interessenza;	
	- nominare i rappresentanti della cooperativa in seno agli	
	organismi cui esso aderisce, scegliendoli preferibilmente nel	
	proprio ambito;	
	- affidare incarichi per l'elaborazione di studi e di	
	ricerche su problematiche interessanti l'attività sociale;	
	- promuovere e sostenere liti davanti a qualsiasi Autorità	
	giudiziaria ed amministrativa in qualunque grado di	
	giurisdizione, recederne, transigere bonariamente o a mezzo	
	di arbitri anche amichevoli compositori;	
	- fare elezioni di domicilio;	
	- assumere, sospendere e licenziare il personale dipendente	

	dalla cooperativa fissandone la qualifica, le mansioni e la	
	retribuzione con il parere del Direttore;	
	- deliberare ed attuare tutte le altre iniziative, operazioni	
	ed atti, anche se non specificatamente attribuiti nel	
	precedenti punti alla sua competenza.	
	Il Consiglio di Amministrazione potrà comunque effettuare	
	tutte quelle attività ed iniziative che la legge o lo statuto	
	non attribuiscano alla competenza dell'assemblea.	
	Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote	
	della cooperativa.	
	Il consiglio di amministrazione può delegare proprie	
	attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei	
	suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti. Il	
	consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti	
	e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre	
	impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé	
	operazioni rientranti nella delega. Non possono essere	
	delegate le attribuzioni indicate dalla legge di esclusiva	
	competenza del consiglio di amministrazione.	
	Gli amministratori, in occasione della approvazione del	
	bilancio di esercizio debbono, nella relazione sulla gestione	
	indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.	
	Il Direttore, se nominato, partecipa di diritto, con parere	
	consultivo, alla riunioni del Consiglio di Amministrazione.	

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 c.c..

ART.32

DISCIPLINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il presidente o in sua assenza o impedimento il vice presidente (se nominato), o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale (ove nominato) con deliberazione assunta a maggioranza.

Di regola la convocazione è fatta almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e in sua assenza, dal vice presidente. In mancanza di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano di età. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le decisioni possono altresì essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto ai sensi dell'articolo 2475 4° comma c.c..

	Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese	
	a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto non può essere	
	dato per rappresentanza.	
	Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete,	
	quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere, oppure	
	quando si tratti di affari nei quali siano interessati	
	sindaci e amministratori o il direttore, oppure loro parenti	
	o affini fino al terzo grado.	
	A parità di voti nelle votazioni palesi, prevale il voto del	
	presidente.	
	Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano	
	da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto	
	a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta	
	e dal segretario.	
	ART.33	
	POTERI DI RAPPRESENTANZA	
	Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è	
	generale.	
	La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque	
	autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi,	
	nonchè la firma sociale, è delegata al presidente del	
	consiglio di amministrazione.	
	Egli ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle	
	liti attive e passive riguardanti la Cooperativa, davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in	

	qualunque grado di giurisdizione.	
	Spetta inoltre al presidente:	
	a) convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare	
	l'ordine del giorno e coordinarne i lavori;	
	b) dare esecuzione ai deliberati degli organi collegiali	
	della cooperativa;	
	c) sovrintendere a tutta l'attività della Cooperativa.	
	In caso di assenza od impedimento del Presidente tutti i	
	poteri e le funzioni a lui attribuiti spettano al Vice	
	Presidente e, in mancanza di entrambi, ad un Consigliere	
	designato dal Consiglio. Di fronte ai terzi la firma del Vice	
	Presidente costituisce la prova legale dell'assenza o	
	dell'impedimento del Presidente o di carica vacante.	
	Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la	
	rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì	
	all'amministratore delegato se previsto.	
	CAPO III	
	COLLEGIO SINDACALE	
	ART. 34	
	COMPOSIZIONE	
	Verificatisi i presupposti di legge previsti dagli artt..	
	2477 e 2543 c.c., nonchè quando la società emetta strumenti	
	finanziari non partecipativi, la cooperativa è controllata da	
	un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due	
	supplenti nominati dall'assemblea, la quale ne determina il	

	compenso tenuto conto delle tariffe professionali e designa	
	altresì il presidente.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei	
	sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in	
	cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono	
	rieleggibili.	
	Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere	
	scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili	
	istituito presso il Ministero della giustizia. I restanti	
	membri, se non iscritti in tale registro, devono essere	
	scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati	
	con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori	
	universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.	
	ART.35	
	COMPITI DEL COLLEGIO SINDACALE	
	Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e	
	dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.	
	I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di	
	esercizio debbono, nella loro relazione indicare	
	specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per	

	il conseguimento dello scopo mutualistico ed evidenziare la	
	condizione di prevalenza anche con riferimento alle leggi	
	speciali.	
	Può esercitare anche il controllo contabile. In questo caso,	
	l'intero collegio sindacale è costituito da revisori	
	contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero	
	della giustizia.	
	ART. 36	
	MODALITA' DI ELEZIONE DEL COLLEGIO SIANDACALE	
	La nomina del collegio sindacale è determinata dall'assemblea	
	sulla base delle maggioranze previste dal presente statuto.	
	In ogni caso, la nomina della maggioranza degli	
	amministratori è riservata all'assemblea.	
	ART. 37	
	CONTROLLO CONTABILE	
	Nel caso in cui la cooperativa non sia tenuta alla nomina del	
	collegio sindacale, il controllo contabile sulla società può	
	essere esercitato da un revisore contabile o da una società	
	di revisione iscritti nel registro istituito presso il	
	Ministero della giustizia.	
	L'incarico del controllo contabile è conferito	
	dall'assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante	
	al revisore o alla società di revisione, tenuto conto delle	
	tariffe professionali, per l'intera durata dell'incarico.	
	L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla	

	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio dell'incarico.	
	ART.38	
	CONTROLLO DEI SOCI	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli	
	affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti,	
	di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi	
	all'amministrazione. Per l'azione di responsabilità contro	
	gli amministratori si applicano le disposizioni previste	
	dall'articolo 2476 c.c.	
	TITOLO VI	
	SCIoglimento - LIQUIDAZIONE	
	ART.39	
	SCIoglimento	
	La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può	
	essere sciolta con deliberazione dell'assemblea con i voti	
	dei tre quarti (3/4) dei soci.	
	ART.40	
	MODALITA' DI LIQUIDAZIONE	
	In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea	
	nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci	
	determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto	
	soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente	
	maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la	

	promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	ART.41	
	MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO	
	Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto	
	costitutivo si applica l'articolo 2436 c.c.. La fusione e la	
	scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo	
	V, capo X, sezione II e III del codice civile.	
	TITOLO VII	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	ART. 42	
	La cooperativa non può modificare la propria natura di	
	cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta	
	la sua automatica messa in liquidazione.	
	ART.43	
	Le clausole mutualistiche, di cui al presente statuto, sono	
	inderogabili e devono essere in fatto osservate. Qualsiasi	
	modifica di tali clausole comporta l'automatica messa in	
	liquidazione della società.	
	ART.44	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il	
	Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi	
	regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione	
	dei soci riuniti in assemblea.	
	ART. 45	
	Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme	

del TITOLO VI "Delle società cooperative" del vigente Codice Civile, quelle relative alla disciplina delle s.r.l. e le leggi speciali sulla Cooperazione e relative modifiche ed integrazioni.

F.TO: TRICOMI ANTONINO - PAOLA GIUFFRIDA - RANERI FRANCESCA - Notaio VINCENZO DI PASQUALE.

E' copia conforme all'originale.

Francavilla di Sicilia, lì 12 ottobre 2007